

RETTIFICHE **Rettifica della decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118 del 5 maggio 2005)

A pagina 33 dell'allegato, nella parte «CRITERI», il punto 5 va letto come segue:

«5. Materie prime rinnovabili

Il prodotto formulato deve avere un tasso di carbonio derivante da materie prime rinnovabili:

- ≥ 50 % (m/m) per gli oli idraulici,
- ≥ 45 % (m/m) per i grassi,
- ≥ 70 % (m/m) per gli oli per motosega, agenti disarmanti per calcestruzzo e altri prodotti di lubrificazione a perdita totale,
- ≥ 50 % (m/m) per gli oli per motori a due tempi.

Per tasso di carbonio derivante da materie prime rinnovabili, si intende la percentuale della massa del componente A x [numero di atomi di carbonio nel componente A derivanti da oli (vegetali) o da grassi (animali) diviso per il numero totale di atomi di carbonio nel componente A] più la percentuale della massa del componente B x [numero di atomi di carbonio nel componente B derivanti da oli (vegetali) o da grassi (animali) diviso per il numero totale di atomi di carbonio nel componente B] più percentuale della massa del componente C x [numero di atomi di carbonio nel componente C] e così via.

Valutazione e verifica del criterio 5

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio.»
